ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/98/CE CHE STABILISCE NORME DI QUALITA' E DI SICUREZZA PER LA RACCOLTA, IL CONTROLLO, LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL SANGUE UMANO E DEI SUOI COMPONENTI

Art. 27

Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal Plasma

Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto.

Versione in vigore dal 7 ottobre 2005, non più in vigore dal 1 gennaio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti
Estremi	Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191
Capo	IX — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-191-2005/art-27-produzione-di-medicinali-derivati-dal-sangue-o-dal-plasma/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it